



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA INTERCOMUNALE PERMANENTE PER I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2015

REGOLAMENTO

Oggetto "Regolamento della consulta intercomunale permanente per i trasporti pubblici locali"

ART.1 - Istituzione

E' istituita la Consulta intercomunale per i trasporti pubblici locali, con particolare riferimento alla tratta ferroviaria Milano-Mortara, dei Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Calvignasco, Cassinetta Lugagnano, Cesano Boscone, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Mortara, Ozzero, Parona, Trezzano Sul Naviglio, Vermezzo, Vigevano, Zelo Surrigone.

ART.2 Compiti e Funzioni

E' compito della Consulta:

- essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per esaminare i problemi relativi ai trasporti pubblici;
- promuovere il dialogo e il confronto fra i cittadini, le Amministrazioni Comunali, gestori aziende trasporti pubblici e le istituzioni in genere con la discussione di programmi di intervento in relazione a tematiche inerenti i trasporti pubblici locali;
- esprimere pareri e sviluppare proposte attinenti alle tematiche sui trasporti pubblici locali;

ART. 3 Composizione della consulta

Della consulta fanno parte:

- i Sindaci dei comuni aderenti, ovvero loro delegati.
- N. 1 rappresentante per ogni comitato dei pendolari
- rappresentanti delle associazioni che abbiano a riferimento politiche ambientali e/o di trasporto pubblico.

ART. 4 Funzioni del Presidente

Il Presidente della Consulta, eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice tra i suoi membri, assume i seguenti compiti:

- convoca la Consulta;
- è sua facoltà predisporre opportune consultazioni con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola e con i sindacati, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alle diverse problematiche.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, dimissioni, revoca di quest'ultimo.

ART.5 Sede delle riunioni

Le riunioni si svolgono di volta in volta nelle sedi dei comuni aderenti, secondo le disponibilità di ogni ente.

Art.6 – Durata

La consulta dura in carica cinque anni, così come i membri eletti.

Art.7 – Segretario della Consulta

Il Segretario della Consulta, eletto dall'Assemblea, ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e dei pareri forniti agli organi istituzionali.

I componenti dell'assemblea che ritenessero necessario far riportare sul verbale dichiarazioni o interventi, possono farlo nella forma scritta da allegare al verbale stesso.

Tutti i verbali approvati devono essere inviati agli Enti aderenti.

I verbali sono messi a disposizione del pubblico integralmente, mediante affissione all'albo pretorio dei singoli Comuni e sui relativi siti web.

L'affidamento delle funzioni di Segretario decade con la decadenza della Consulta, ovvero laddove ricorre quanto previsto al precedente punto 6.

Art. 8 - Validità delle sedute

- Le sedute della Consulta intercomunale si intendono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti.
- In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza solo degli intervenuti.

Art. 9 - Votazione

- L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti.
- In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

Art. 10 - Forme di sostegno delle attività della Consulta intercomunale:

- Le Amministrazioni Comunali garantiscono il funzionamento della Consulta:
- mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione;
- mettendo a disposizione gli uffici, per la predisposizione degli avvisi di convocazione e per la trasmissione dei verbali;
- patrocinando iniziative e manifestazioni promosse dalla Consulta.

Art 11- L'Assemblea ha facoltà d'individuare al proprio interno gruppi di lavoro ai quali conferire il mandato per pronunciarsi su argomenti specifici.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, a titolo gratuito, esperti, operatori, rappresentanti di enti ed istituzioni, su invito del Presidente.

Art.12- E' data facoltà di poter aderire alla consulta, previa manifestazione di interesse, a qualsiasi comune a seguito di formale approvazione del presente regolamento.